

**Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino di  
laminazione di Ravedis, sul torrente Cellina,  
in Comune di Montereale Valcellina**

**TRA**


La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia (di seguito indicata come REGIONE) Codice fiscale 800149327, con sede a Trieste in via Giulia n. 75/1, rappresentata dal Direttore del Servizio Difesa del suolo ing. Giorgio Pocecco, domiciliato per la carica a Trieste in via Giulia n° 75/1, nella qualità di Direttore del Servizio Difesa del suolo della Direzione Centrale Ambiente ed Energia;

**E**

Il Consorzio di bonifica Cellina Meduna, (di seguito indicato come CONSORZIO) con sede legale in via Matteotti, 12 - 33170 Pordenone - Codice fiscale 80003530930, in persona del Presidente pro tempore, sig Ezio Cesaratto, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Consorzio, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera consortile n. x dd xx.3.2017.

**PREMESSO CHE**

- La diga di Ravedis, costituisce uno dei punti cardine del Piano per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina Meduna, redatto dall’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, ed approvato con DPCM 27 aprile 2006;
- Ai fini della laminazione delle piene del torrente Cellina, dopo i disastrosi eventi alluvionali del 1965 e 1966, venne decisa la realizzazione di un bacino artificiale di contenimento in località Ravedis, la cui realizzazione venne affidata dal Magistrato delle Acque di Venezia al Consorzio;



- I lavori per la realizzazione della diga di Ravedis eseguiti in più stralci, con periodi di inattività dovuti a cause diverse, sono iniziati nel 1984 e si sono protratti fino al 2014, con il collaudo tecnico-amministrativo del lotto corrispondente all'ultimo finanziamento;
- Con delibera di Giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2014 è stato adottato, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, il piano di laminazione che disciplina l'utilizzo antipiena del serbatoio artificiale di Ravedis, in attuazione alle disposizioni in materia;
- Il piano di laminazione è previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.02.2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" ed è necessario per coordinare le attività di gestione del serbatoio (fasi di accumulo e di svuotamento) in relazione alla previsione degli eventi di piena;
- L'Amministrazione regionale, in relazione delle disposizioni della LR 11/2015, individua nel Consorzio il soggetto cui affidare l'incarico della gestione della diga, in virtù della storica conoscenza nella materia, acquisita lungo tutto l'arco temporale comprendente le fasi di progettazione e realizzazione della diga e del sistema derivatorio ad essa connesso, nonché della competenza territoriale e delle capacità organizzative.
- Lo stesso Consorzio di bonifica Cellina-Meduna sarà anche gestore della diga per quanto riguarda gli aspetti derivatori;
- la Regione, in virtù della competenza sul torrente Cellina ai sensi del D.Lgs 265/2001, ha il compito di salvaguardare la sicurezza idraulica e la pubblica incolumità lungo il corso d'acqua e di provvedere, pertanto, alla gestione ed esercizio della diga affinché essa svolga la sua funzione di laminazione, anche nelle more della formale consegna del manufatto da parte dei soggetti realizzatori;
- Con legge regionale 29 aprile 2015, n.11 recante la Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque sono state ripartite le competenze tra Regione, Consorzi di bonifica e Comuni;
- L'articolo 8, comma 3, della stessa legge regionale 11/2015 dispone che la gestione delle opere di regolazione idraulica possa essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri;



- Il bilancio pluriennale relativo agli anni 2017-2019 e la legge di bilancio (L.R. 25 dd. 29.12.2016) hanno stanziato risorse per attività di gestione della rete idrografica regionale;
- La Giunta regionale con delibera n. ... dd ... ha affidato al CONSORZIO l'incarico della gestione e manutenzione del bacino di laminazione di Ravedis, sul torrente Cellina, in Comune di Montereale Valcellina, per la durata di un anno;

### **RITENUTO**

di sottoscrivere la convenzione prevista dal citato articolo 8, comma 3, della legge regionale 11/2015 per la gestione e manutenzione del bacino di laminazione di Ravedis, lungo il corso del torrente Cellina, in Comune di Montereale Valcellina (PN) per la durata di un anno;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**si conviene e si stipula quanto segue**


#### **ART. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

#### **ART. 2 (Oggetto)**

La convenzione tra la REGIONE e il CONSORZIO, disciplinata dal presente accordo, è finalizzata alla gestione e manutenzione del bacino di laminazione di Ravedis, sul torrente Cellina, in Comune di Montereale Valcellina (PN).

Il CONSORZIO e la REGIONE operano ai fini della sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume Livenza con la previsione e prevenzione dei disastri naturali e antropici nel bacino nazionale del fiume Livenza e sottobacino Cellina-Meduna in attuazione del "Piano serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina - piano di laminazione preventivo" per la gestione dell'invaso artificiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.514 del 21 marzo 2014.



**ART. 3**  
**(Impegni del Consorzio)**

Il CONSORZIO si impegna a sviluppare le attività previste nell'art. 2 della presente convenzione.

In particolare il CONSORZIO si impegna a sviluppare le seguenti attività, meglio specificate nella relazione del Direttore del Servizio difesa del suolo dd 14 marzo 2017, allegata al presente atto:

- a. garantire un organico adeguato al controllo ed esercizio della diga, assicurando la sorveglianza e guardiania continua dell'impianto per tutto l'anno;
- b. rinforzare la gestione durante gli eventi di piena per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo del corretto funzionamento di tutti gli impianti;
- c. controllo della sicurezza delle opere e dell'esercizio della diga durante tutte le fasi della gestione e manutenzione;
- d. espletamento delle attività di acquisizione, elaborazione, controllo, analisi dati, misure in campo e dei controlli in corpo diga;
- e. assicurare il costante adeguamento del modello afflussi/deflussi del bacino da sottoporre a continua simulazione e aggiornamento;
- f. garantire la manutenzione ordinaria con il ricorso a ditte specializzate anche con prolungamento dei contratti già in essere, ai fini del mantenimento in efficienza degli impianti;
- g. avvio di specifiche attività di manutenzione ordinaria dopo il precedente anno di esercizio e gestione dell'invaso, affidato con convenzione sottoscritta il 2 dicembre 2015;
- h. assicurare la manutenzione straordinaria ed emergenziale allo scopo di garantire la massima sicurezza e continuità alla gestione dell'impianto;
- i. stipula di un'adeguata copertura assicurativa delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche installate.

**ART. 4**  
**(Impegni della REGIONE)**



La REGIONE si impegna a svolgere la supervisione delle attività di cui al precedente articolo nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo e a trasferire le risorse disponibili, sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

**ART. 5**  
**(Durata della convenzione)**

La durata della presente convenzione è di dodici (12) mesi.



**ART. 6**  
**(Aspetti economici)**

La REGIONE, previa rendicontazione, trasferirà al CONSORZIO l'importo relativo alle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo, entro i limiti disponibili nel bilancio regionale, fino alla concorrenza di euro 500.000,00 (cinquecentomila,00).

La REGIONE trasferirà al CONSORZIO, su richiesta scritta, l'importo relativo alle spese, in relazione alla durata delle attività, al costo delle risorse umane, interne ed esterne, e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti, secondo il cronoprogramma che segue:

- 1° trasferimento: anticipazione del 20% dell'importo dello stanziamento al momento dell'emissione del decreto regionale di impegno dei fondi, per avvio attività;
- 2°trasferimento: 20% dell'importo dello stanziamento al momento della sottoscrizione delle nuove polizze assicurative, ovvero entro il 15 giugno;
- 3° trasferimento: 15% dell'importo dello stanziamento al raggiungimento della quota di minima regolazione dell'invaso, pari a 308,00 m s.m.m., ovvero entro il 15 settembre, come previsto dal Piano di laminazione preventivo;
- 4° trasferimento: 20 % dell'importo dello stanziamento al termine del periodo autunnale, generalmente più critico in termini di probabili eventi di piena, ovvero entro il 30 novembre;
- 5° trasferimento: saldo delle competenze (fino ad un importo massimo del 25% dell'importo dello stanziamento) al termine dell'anno, con rendicontazione dettagliata a consuntivo delle spese dell'intero anno solare.

La REGIONE provvederà all'erogazione di quanto dovuto entro 30 giorni da ogni richiesta del CONSORZIO. Tale termine è interrotto con la chiusura dell'esercizio finanziario della

 5 

Regione Friuli Venezia Giulia, sino alla riattivazione dell'operabilità sui capitoli di spesa del bilancio.

**ART. 7**  
**(Codice di comportamento)**

Come previsto dal D.P.Reg. 13 gennaio 2014, n. 3 (Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia), che estende il proprio ambito di applicazione a tutti i collaboratori o consulenti, il CONSORZIO, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia sopra citato.

**ART. 8**  
**(Risoluzione della convenzione)**

La mancata ottemperanza agli impegni assunti con l'art. 3 della presente convenzione, sarà causa di risoluzione del rapporto per inadempimento.

Eventuali ritardi imputabili a cause di forza maggiore o a fatti imprevedibili e non evitabili, purché non derivanti da cause imputabili al CONSORZIO, non rientrano nell'ipotesi d'inadempienza contrattuale di cui al primo comma.

Nel caso in cui la presente convenzione debba essere interrotta per ragioni di forza maggiore o per fatti imprevedibili e non evitabili, né la REGIONE né il CONSORZIO saranno ritenuti responsabili del mancato adempimento di qualunque termine stabilito dalla presente convenzione, dipendente dal verificarsi di tali cause.

Qualora l'attività derivante dal presente accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le risorse finanziarie delle parti, la REGIONE e il CONSORZIO si riservano il diritto di recedere per giusta causa.

La parte impossibilitata all'adempimento dei propri obblighi per una delle cause sopraccitate dovrà comunicare la circostanza all'altra parte entro trenta (30) giorni dal verificarsi di tale situazione; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

La violazione da parte del contraente degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia può determinare la risoluzione della presente convenzione in ragione della gravità della violazione.



**ART. 9**  
**(Controversie)**

La REGIONE s'intende, a tutti gli effetti, sollevata da ogni responsabilità relativa a controversie legate a situazioni pregresse e quelle che dovessero sorgere nei confronti di terzi in ordine ad eventuali danni a beni, persone o cose, in conseguenza delle prestazioni che formano oggetto del presente atto, nonché le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico del CONSORZIO.

Il foro competente a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti nell'applicazione della presente convenzione è quello di Trieste.

**ART. 10**  
**(Domicilio)**

Tutte le comunicazioni, notificazioni, corrispondenze indirizzate alla REGIONE vanno inviate alla sede della Direzione ambiente ed energia, Servizio difesa del suolo, via Giulia 75/1 – 34126 Trieste, pec: ambiente@certregione.fvg.it; quelle inviate al CONSORZIO vanno indirizzate alla sede, via Matteotti, 12 - 33170 Pordenone, pec: pec@pec.cbcm.it.

**ART. 11**  
**(Efficacia dell'Accordo)**

La presente convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione informatica di entrambe le parti. Nel caso di firme in date diverse, è da considerarsi la data più recente.


**ART. 12**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

I dati trattati in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto della vigente normativa per la protezione e la sicurezza dei dati personali.

**ART. 13**  
**(Spese e oneri fiscali)**

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B, articolo 16 comma 2; essa è suscettibile di

  
7

registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

**ART. 14**  
**(Forma dell'accordo)**

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l'accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica.

Uguualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui all'articolo 8.

**ART. 15**  
**(Richiamo al codice civile)**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
DIFESA DEL SUOLO DELLA DIREZIONE  
AMBIENTE ED ENERGIA

ing. Giorgio Pocecco

IL PRESIDENTE PRO TEMPORE  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA  
CELLINA - MEDUNA

sig. Ezio Cesaratto

